



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
1° SETTORE - Affari Generali 2° Servizio -
Gestione Contenzioso -

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA A DIFESA DEL COMUNE DI MILAZZO

Con la presente privata scrittura, da valere in ogni miglior modo e forma, redatta in duplice originale, tra:

- Dott. Michele Bucolo in qualità di Dirigente del 1° Settore - Affari Generali e Politiche Sociali, il quale interviene nel presente atto in nome per conto e nell'interesse del Comune di Milazzo, in forza delle determinate sindacali n.221 del 07/10/1999 e n 4 del 18/02/2016, d'ora innanzi per brevità indicato semplicemente "Amministrazione"

e

- Avv. Carmen Isgrò, nata a Milazzo il 04/08/1981 con studio in Milazzo Via Giorgio Rizzo n. 124 codice fiscale SGR CMN 81M44 F206F d'ora innanzi per brevità indicato semplicemente "Avvocato",

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - OGGETTO

Il Dott. Michele Bucolo, nella qualità di Dirigente del 1° Settore del Comune di Milazzo, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Municipale n. 184 del 31/10/2017 conferisce all'Avvocato Carmen Isgrò, che accetta, l'incarico di rappresentare il Comune di Milazzo innanzi al Giudice di Pace di Barcellona P.G. nel giudizio proposto dal Sig. Simonetta Giuseppe in opposizione al verbale elevato dalla P.L. Di Milazzo n. reg. 2550/19 per la violazione dell'art. 142, comma 8 del CdS

ART. 2- OBBLIGHI DELL'AWOCATO

1. Con la sottoscrizione del presente atto l'avvocato si impegna:

- a) ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale nel rispetto delle norme di legge e delle norme deontologiche che regolano la professione;
- b) a rispettare il segreto d'ufficio;
- c) a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il comune di Milazzo o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;
- d) ad eseguire personalmente il patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense;
- e) a definire la strategia difensiva d'intesa con gli Uffici comunali competenti;

- f) a fornire a tal fine pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da assumere, anche al fine di adottare atti in autotutela tesi ad evitare pregiudizi per l'amministrazione, che resta comunque libera di determinarsi autonomamente;
- g) ad aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- h) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- i) a prospettare eventuali soluzioni bonarie e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa col responsabile del Servizio comunale competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto all'importo concordato con il presente atto;
- l) a rendere per iscritto un parere all'amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

2. L'Avvocato potrà avvalersi sotto la propria responsabilità di sostituti e collaboratori per lo svolgimento dell'incarico conferitogli. Nel caso in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni amministrative, l'Avvocato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, lo stesso provvederà senza aggravio di spesa a carico dell'Ente. La scelta è fatta liberamente dall'Avvocato. In ogni caso, il domiciliatario dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per il dominus dalla presente convenzione, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente.

ART. 3 - OBBLIGHI INFORMATIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO

1. Ai fini della corretta applicazione del principio contabile 4/2, par. 5.2, lett. H9 di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'avvocato si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista. La comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio-alto, alto e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ENTE

L'avvocato, con il presente atto, dichiara di ricevere la seguente documentazione: - copia conforme all'originale della delibera della Giunta Municipale n. 82 del 17/07/2020 - procura alla lite Determinazione Dirigenziale n. 182 del 30/7/2020 di impegno spesa e di conferimento incarico - Ricorso - Documentazione trasmessa dalla P.L. Con nota prot. 48009 del 3/8/2020 (verbale n. 2550/19 munito di relata di notifica; verbale di inizio attività autovelox del 17/12/2019 a firma degli agenti accertatori; dichiarazione di conformità; certificato di taratura.

ART. 5 - INCOMPATIBILITA'

1. L'Avvocato dichiara, sotto la propria personale responsabilità, con la sottoscrizione del presente atto:



l'insussistenza di alcune delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, con particolare riguardo all'art. 21 dello stesso;
di essere a conoscenza del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 avente per oggetto "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" con particolare riguardo all'art. 14, comma 2, dello stesso e del Codice integrativo di comportamento del Comune di Milazzo, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 118/2013, e di impegnarsi al rispetto degli stessi, pena la risoluzione del contratto;
di essere informato che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito Web della Pubblica Amministrazione, unitamente al "Curriculum Vitae" nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 6 - ASSICURAZIONE



1. L'Avvocato Carme Isgrò dichiara sotto la propria personale responsabilità, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso di copertura assicurativa per i rischi professionali, derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la compagnia assicuratrice Unipol polizza n. 1 2363 12215625422 1 a norma dell'art. 9 del D.L. 24/01/2012, n. 1 convertito in L. 24/03/2012, n. 27 con un massimale di € 1.000.000,00 (euro un milione).

Art. 7- COMPENSI E SPESE ANTICIPATE

1. Con la sottoscrizione del presente atto l'Avvocato si impegna ad accettare il compenso così come determinato nella Deliberazione di G.M. n. 82 del 17/7/2020 di € 240,75 così determinato: 165,00 per onorario; €24,75 per spese generali al 15%, € 7,59 C:P:A: ed € 43,41 per I.V.A.
2. Il valore della causa è pari ad € 547,00.
3. L'avvocato potrà richiedere, previa presentazione di fattura elettronica, il pagamento del compenso a conclusione del giudizio.

Art. 8 - DURATA E RECESSO

1. L'incarico oggetto del presente atto è espressamente limitato al solo grado o alla sola fase del giudizio per cui è stato conferito e avrà termine con la sua definizione. E' esclusa qualsiasi proroga tacita del rapporto.
2. L'Amministrazione ha facoltà di recedere, ove lo ritenga opportuno, in qualsiasi momento dal rapporto previa formale comunicazione scritta da dare con preavviso di giorni otto trascorsi i quali il recesso acquisterà efficacia.
3. La facoltà di cui al suddetto punto 2. è concessa anche al professionista.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti al professionista sarà dovuto esclusivamente un compenso proporzionato all'attività effettivamente prestata sino al giorno in cui il recesso acquisterà efficacia.
5. In tale misura sarà parimenti liquidato il compenso al professionista, qualora il rapporto dove se risolversi per mutuo consenso delle parti contraenti.



ART. 9 - RINUNCIA ALL'INCARICO

1. L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nel presente atto. Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non sia completata, il compenso sarà ridotto in proporzione.

ART. 10 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

ART. 11 - MISURE ANTICORRUZIONE E CLAUSOLE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019 approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del 11/02/2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'Amministrazione dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e presta il consenso, nei limiti di cui agli artt. 1 e segg. del menzionato decreto legislativo, per il trattamento dei dati sensibili relativi alla causa ed al relativo procedimento in oggetto che verranno utilizzati dall'Avvocato, dai suoi collaboratori e dal domiciliatario solo per l'attività giudiziale e stragiudiziale.

ART.13 -CONDIZIONI FINALI

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico, nonché del contenuto integrale della deliberazione di G.M. n.184 del 31/10/2017.

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati, alle altre disposizioni di legge vigenti in materia, nonché alla delibera della Giunta Municipale del Comune di Milazzo n. 109 del 18/05/2017.

3. Il presente atto viene redatto in carta libera e si compone di n.5 pagine tutte sottoscritte dalle parti.

4. La presente scrittura è soggetta a registrazione a cura dell'Amministrazione solo in caso d'uso ai sensi di legge.



Letto, confermato e sottoscritto.

Milazzo, 01/09/2020

Per l'Amministrazione

Il Responsabile del procedimento Dott.

Rosina Hanf

Il Dirigente del 1° Settore Dott.

[Signature]

L'Avvocato

Avv.

[Signature]

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto avvocato dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente e incondizionatamente le clausole del presente contratto di conferimento di incarico con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Milazzo, 01/09/2020

[Signature]

L'Avvocato - Avv.

[Signature]